

QUADERNI di DIRITTO ECCLESIALE

Anno XXIX - LUGLIO 2016

3

Tematiche giuridiche del dialogo ecumenico

**Corso residenziale di diritto canonico applicato.
I beni ecclesiastici: I criteri per l'amministrazione - I beni culturali ecclesiali in Italia**

I criteri per l'amministrazione

L'attuale contesto economico e finanziario, a cui potremmo aggiungere quello ecclesiale, non consente sonni tranquilli agli amministratori, neppure a quelli chiamati ad amministrare beni ecclesiastici (ossia appartenenti a una persona giuridica pubblica nella Chiesa, ai sensi del can. 1257 § 1), o ecclesiali in senso lato, ossia che hanno un qualche riferimento, seppure talora indiretto, a realtà ecclesiali oppure alle finalità proprie dei beni della Chiesa¹. Ormai è un sentire comune, che è evidente; un articolo apparso su un settimanale diocesano fotografa in questo modo – forse ottimista – la realtà attuale delle parrocchie:

«La gestione ordinaria delle parrocchie di norma non crea voragini, ma quando ci sono interventi da fare, per le parrocchie più piccole e quelle più grandi in primis, la situazione si fa difficile, da un lato perché non ci sono i fondi, dall'altro perché le strutture sono sproporzionate rispetto alla realtà viva. [...] Anche nelle parrocchie si sta facendo sentire il peso della crisi e molti interventi non si fanno»².

Non si tratta di un problema solo odierno. Già una decina di anni fa si è osservato che

«la situazione attuale non prospetta vita facile per gli amministratori, che devono fare spesso i conti con molte varianti, la diminuzione dei finanziamenti, le lunghezze burocratiche, l'elevato costo di alcuni interventi, l'estrema variabilità del mercato»³.

Possiamo aggiungere un secondo aspetto, considerati i destinatari principali del corso, ossia coloro che operano nelle istituzioni ecclesia-

¹ Le finalità proprie sono costituite dal provvedere al culto divino, all'onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, alle opere di apostolato e alle opere di carità (cf can. 1254 § 2).

² M. SCARELLO, *Bollette, fiori e particole costi da non sottovalutare*, in «La Voce dei Berici», 14 luglio 2013, p. 9.

³ F. GRAZIAN, *La nozione di amministrazione e di alienazione nel Codice di Diritto Canonico*, Roma 2002, p. 299.

stiche, in particolare nelle curie diocesane, oppure offrono un servizio di consulenza: spesso l'ente diocesi si trova al crocevia di un «sistema complesso, in cui si realizzano molteplici attività, anche diverse tra loro, a mezzo di una pluralità di soggetti giuridici (di diritto canonico o di diritto civile – cd. enti collegati)», presenti generalmente in quasi tutte le diocesi. La differenza può consistere «nel volume di attività svolte e nel numero di enti collegati che compongono il sistema diocesano». La gestione dell'istituto diocesi si configura quindi come «una gestione tipicamente “multi-attività” con un elevato grado di diversificazione e quindi ad elevata complessità gestionale»⁴.

La domanda che ci si pone, in tale contesto, è la seguente: è possibile gestire in modo ottimale le risorse a disposizione, a fronte delle necessità pastorali, comprese quelle caritative, e del necessario – seppure non sempre attuato – accantonamento di fondi per gli improcrastinabili interventi di manutenzione straordinaria o per spese impreviste anche di una certa consistenza? In particolare, la legislazione canonica può fornire alcune utili indicazioni?

Il concetto di amministrazione

Cosa si intende quando si fa riferimento all'amministrazione? Nel libro V del Codice di diritto canonico il concetto di amministrazione di un bene ecclesiastico si pone tra due termini: l'inizio, costituito dall'entrata in possesso di uno specifico bene con la sua acquisizione (tramite acquisto, donazione, eredità, offerta, ecc.), e la fine, data dalla perdita di tale bene, tramite alienazione o altre attività similari⁵. In questo senso,

«l'amministrazione dei beni ecclesiastici, in quanto si distingue dall'acquisizione e dall'alienazione, comprende tutte quelle attività mediante le quali si provvede alla conservazione e al miglioramento del patrimonio stabile e si procede affinché i frutti di questi beni, gli altri beni e i redditi, oltre ad essere percepiti, conservati e migliorati, siano effettivamente impiegati per i fini per i quali la persona giuridica opera»⁶.

⁴ Cf M. GRUMO, *La sfida della gestione entra in diocesi*, in «Non profit, il consulente per gli enti non commerciali», 22 febbraio 2011, p. 5.

⁵ Per la specificazione di tali termini, si rinvia alla relazione di F. GRAZIAN, *L'acquisto e l'alienazione*, in QDE 29 (2016) 230-251.

⁶ F. GRAZIAN, *La nozione di amministrazione...*, cit., pp. 231-232.

Nonostante questa apparente chiarezza, tuttavia, si osserva come il concetto di amministrazione assume «una ampia gamma di significati, a partire dalla «non univocità» di tale termine, in particolare dalla «accezione economica o giuridica dello stesso». Infatti,

«se è preminente l'attenzione economica, la preoccupazione per il buon uso dei beni, verrà privilegiata una accezione vasta del termine. Si tenderà cioè a far rientrare nel "concetto" di amministrazione ogni tipo di atto sui beni. Se invece prevale più una preoccupazione giuridica, si tenderà a precisare il più possibile il termine e a restringerne il suo significato. La conseguenza però di ingenerare confusioni tra i due piani, usando per esempio il solo criterio economico per valutare giuridicamente gli atti, è facile. Pur essendo vero che l'attuale economia [...] impone una maggiore adeguazione dei concetti giuridici alle attuali esigenze economiche, non bisogna dimenticare che le indicazioni, le ripartizioni e i criteri offerti dal Codice sono comunque premessa imprescindibile per la valorizzazione e l'utilizzo dei beni che la Chiesa ha a sua disposizione»⁷.

Nel contesto della presente relazione, attesa la natura del corso, ci si permette di usare il termine "amministrazione" in senso lato. Più in concreto, si cerca di evidenziare alcune tematiche e aspetti che si ritengono utili in una retta gestione dei beni ecclesiastici, dal momento della loro acquisizione fino alla loro eventuale dismissione⁸. Tali criteri, che certamente non esauriscono tutti i "criteri" di amministrazione, possono essere utilmente desunti dal Codice e da altri documenti magisteriali. In questo si è mossi da un duplice motivo. Il primo è costituito dal tentativo di attuare quanto indicato dai vescovi italiani già nel documento *Comunione, comunità e disciplina ecclesiale*, del 1° gennaio 1989⁹. Il testo, al n. 53, richiede per coloro che operano in settori della pastorale di una certa complessità «una particolare conoscenza» del Codice di diritto canonico, e conseguentemente della dimensione giuridica della vita della Chiesa, relativamente agli aspetti specifici che la riguardano. Si fa riferimento in modo particolare ai componenti dei consigli pastorali e per gli affari eco-

⁷ *Ibid.*, pp. 272-273.

⁸ Non vengono affrontati tutti gli aspetti relativi all'amministrazione dei beni ecclesiastici. Su taluni aspetti, quali il concetto di amministrazione, l'amministrazione ordinaria e straordinaria e il ruolo di vigilanza dell'ordinario e della Santa Sede, si rinvia a A. ZAMBON, *I beni ecclesiastici: amministrazione e vigilanza*, in QDE 28 (2015) 202-229, che riprende il testo di una relazione al corso residenziale rivolto agli operatori della curia diocesana nell'agosto 2012.

⁹ CEI, Documento pastorale *Comunione, comunità e disciplina ecclesiale*, 1° gennaio 1989, in «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 23 (1989) 1-40.

nomici, a quanti collaborano nelle curie diocesane e negli istituti per il sostentamento del clero. A maggior ragione questa conoscenza è richiesta per coloro che, nell'ambito della diocesi e di altri enti ecclesiastici, sono responsabili dell'amministrazione dei beni o vi prestano una qualificata consulenza. La conoscenza della disciplina canonica è un presupposto indispensabile, dal momento che l'amministratore (e colui che ha parte nell'amministrazione dei beni ecclesiastici) deve adempiere il proprio compito «in nome della Chiesa, a norma del diritto» (can. 1282).

Il secondo motivo è dato dalla convinzione che la disciplina canonica attuale, frutto di una prassi secolare, è ancora in grado di fornire indicazioni pertinenti e utili anche nel contesto odierno, in cui hanno sempre più importanza i beni finanziari, ossia i flussi di denaro e gli investimenti economici, più che la presenza di immobili, spesso fonte di consistenti spese, cui non corrisponde il valore sul mercato del medesimo bene. Pensiamo, solo a titolo esemplificativo, a costruzioni quali chiese dismesse dal culto, oppure a opere parrocchiali un tempo adibite ad attività pastorali e ora obsolete, sia per la necessità di adeguati investimenti economici sia per mutamenti nella prassi pastorale e nella composizione delle comunità parrocchiali. Si tratta di un notevole patrimonio, che tuttavia non può essere messo immediatamente a frutto, se considerato dal punto di vista meramente economico.

Alcuni criteri per una corretta amministrazione

Elenchiamo di seguito alcuni criteri per una corretta amministrazione, desunti in modo particolare dai cann. 1279-1289 del CIC, inseriti nel contesto specifico in cui il Codice tratta dell'amministrazione dei beni ecclesiastici, dal *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi "Apostolorum successores"*, al n. 190¹⁰, e dall'*Istruzione in materia amministrativa*, al n. 59¹¹.

Generalmente, si tratta di

«indicazioni molto semplici, che appartengono alla comune tecnica dell'organizzazione amministrativa. Se osservate diligentemente, possono costituire un valido strumento per comprovare l'onestà degli amministratori nonché una concreta forma di rispetto nei confronti della comunità che ha offerto i beni amministrati» (IMA 59).

¹⁰ Il testo fa specifico riferimento al vescovo e alla diocesi. Si ritiene, tuttavia, che fornisca criteri significativi per ogni amministratore di beni ecclesiastici.

¹¹ CEI, *Istruzione in materia amministrativa*, 30 maggio 2005, in «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 39 (2005) 325-427 [= IMA].

Tali criteri, corrispondenti anche «alle esigenze di una sana organizzazione» (IMA 59), possono essere così riassunti:

- 1) criterio della competenza pastorale e tecnica, per usufruire del contributo di persone competenti oltre che oneste, esempio di trasparenza nell'amministrazione, di capacità di progettualità, considerando le necessità presenti e future, di attenzione alla normativa civile relativa al lavoro e alla vita sociale – secondo i principi dati dalla Chiesa – e al giusto compenso da dare ai lavoratori (can. 1286);
- 2) criterio della partecipazione, coinvolgendo nelle decisioni gli organismi di partecipazione presenti, quali il consiglio presbiterale per la diocesi e il consiglio per gli affari economici nella parrocchia. Si ricorda che una persona giuridica deve avere il proprio consiglio per gli affari economici o, almeno, due consiglieri, che coadiuvano l'amministratore (can. 1280). Non è una sostituzione nel compito di amministratore, ma piuttosto un aiuto, con la propria competenza ed esperienza, al fine di favorire la retta e proficua amministrazione dei beni ecclesiastici. La partecipazione comporta anche una collaborazione tra gli amministratori dei singoli enti, fatta salva la loro autonomia, per individuare linee comuni di azione e per dare risposte coordinate e il più possibile corrette di fronte alle varie situazioni;
- 3) criterio ascetico, ossia capacità di essere moderati e disinteressati, fiduciosi nella divina provvidenza e generosi con chi è nel bisogno;
- 4) criterio apostolico, utilizzando i beni come strumento al servizio dell'evangelizzazione e della catechesi;
- 5) criterio della diligenza del buon padre di famiglia, responsabile e capace nel condurre l'amministrazione, anche di fronte alle mutate situazioni ecclesiali ed economiche. Tale diligenza indica l'attenzione, la prudenza, la perizia richiesta all'uomo medio per svolgere, in via normale, una certa attività (cf can. 1284 § 1). Essa, quindi, varia in rapporto all'importanza di ciò che si deve compiere e vale a evitare sia la trascuratezza sia inutili sensi di colpa e rimorsi di coscienza. Questo comporta, come afferma il secondo paragrafo del can. 1284, una serie di adempimenti, quali:
 - a. la vigilanza sui beni perché non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti (n. 1);
 - b. l'esigere a tempo debito i redditi dei beni e i proventi (n. 4);

- c. la cura nella restituzione di prestiti, mutui, ipoteche (n. 5);
- d. la diligente tenuta dei libri contabili e dei documenti (nn. 7 e 9);
- e. la redazione del verbale di consegna e riconsegna dei beni, compresi quelli culturali, con relativo inventario (cf can. 1283, 2°); in tal modo è possibile essere a conoscenza dei beni della chiesa, distinti da quelli personali, e quindi tutelati diligentemente a fronte del rischio di essere dispersi (can. 1283, nn. 2-3);
- f. l'accensione di idonee garanzie contro i rischi (assicurazioni) (cf can. 1284 § 2, 1°);
- g. la presentazione dello stato di previsione (cf can. 1284 § 3);
- h. la presentazione del rendiconto annuale all'ordinario del luogo (cf cann. 1284 § 2, 8°; 1287 § 1)¹² e, secondo le norme del diritto particolare, del rendiconto ai fedeli delle offerte da loro ricevute (cf can. 1287 § 2)¹³;

¹² «Gli stessi rendiconti costituiscono forme di rilevazione indispensabili: - per consentire all'autorità ecclesiastica competente e, nelle forme previste dal diritto particolare, ai fedeli di verificare, con il risultato finanziario, l'impiego dei beni e delle contribuzioni della carità ecclesiale; - per correggere tempestivamente situazioni complesse o rischiose; - per realizzare una gestione più saggia, equilibrata e condivisa; - per inserire l'economia delle parrocchie e degli altri enti, ove occorra, nel quadro più vasto dell'economia diocesana e delle Chiese sorelle, per affrontare insieme problemi di giustizia e di carità e per programmare razionalmente e prudentemente validi piani pastorali» (IMA 59). «L'amministratore di beni ecclesiastici - chierico o laico: la differenza sacramentale essenziale non è rilevante per questa esigenza di giustizia - ha il dovere di presentare ogni anno il rendiconto *all'Ordinario del luogo*, laddove non sia prevista la circostanza giuridica della eventuale esenzione, cioè la possibilità che determinati amministratori siano stati "legittimamente sottratti alla potestà di governo del Vescovo diocesano" (can 1287 § 1). L'Ordinario del luogo farà esaminare dal Consiglio per gli affari economici il rendiconto che gli presenta l'amministratore (cf. can. 1287 § 1). Quest'obbligo viene precisato da altre disposizioni codiciali: per le associazioni pubbliche di fedeli (cf. cann. 312 e 319), per gli istituti di vita consacrata (cf. can. 636), per i monasteri *sui iuris* (cf. can. 637) e per gli amministratori parrocchiali (cf. can. 540). Questo dovere non viene imposto agli amministratori di persone giuridiche private, giacché queste sono rette dai loro statuti e, inoltre, il diritto di vigilanza (cf. can. 325) non implica necessariamente un rendiconto» (J.P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano 2008, pp. 153-154).

¹³ «Il secondo dovere viene stabilito nel § 2, che estende l'obbligo degli amministratori di render conto *ai fedeli dei beni da questi offerti alla Chiesa*. A norma del can. 1535 § 2 [CIC 1917], quest'obbligo operava soltanto in caso di espressa volontà del fondatore; adesso, invece, si tratta di un vero dovere dell'amministratore verso tutti i beni donati dai fedeli alla Chiesa (senza estensione di quest'obbligo all'insieme dei beni ecclesiastici). In attuazione del principio di sussidiarietà, la concreta determinazione di questo dovere viene rimessa al diritto particolare. In molti paesi, questo lavoro normativo non è ancora stato realizzato in modo soddisfacente. In ogni caso, sembra che non si tratti necessariamente di un formale rendi-

- i. la catalogazione e conservazione dei documenti (archivio)
(cf can. 1284, § 2, 9°).

Riprendiamo ora alcuni aspetti di questi criteri, che sembrano significativi nel contesto attuale.

Il criterio dell'autonomia e della collaborazione

Il primo aspetto preso in considerazione è la legittima e necessaria autonomia dei singoli enti, pur se vissuta all'interno della comunione ecclesiale e in un contesto di collaborazione. Per una buona amministrazione è necessario sapere, anzitutto, a chi spetta la legale rappresentanza dell'ente. Infatti, questa implica che compete a una persona manifestare la volontà dell'ente, ponendo atti validi anche all'esterno; pensiamo alle alienazioni, agli acquisti, alla sottoscrizione di contratti di lavoro, ecc.... Siamo quindi nell'ambito gestionale, in cui si eseguono le decisioni assunte, impegnando così l'ente rappresentato nei confronti dei terzi, ponendo in essere atti e negozi giuridici a nome del medesimo e producendo direttamente effetto per le persone/enti interessati¹⁴.

È quindi essenziale, per una buona amministrazione, sapere chi sia il legale rappresentante di un ente. Infatti, il legale rappresentante di un ente (anche della diocesi e della parrocchia) ha il potere di rappresentanza in tutte le iniziative/attività poste dall'ente medesimo; così, il parroco è legale rappresentante della parrocchia, comprensiva anche della scuola materna parrocchiale ivi presente; il vescovo diocesano è legale rappresentante della diocesi, comprensiva di eventuali iniziative intraprese dalla Caritas (facente parte della curia diocesana). Va tenuto presente che, in taluni casi, il legale rappresentante non coincide necessariamente con l'amministratore, in quanto la funzione amministrativa e la partecipazione gestionale possono avere anche un ambito di esplicazione esclusivamente interno all'ente o a suoi organi. Questo viene determinato direttamente a norma del diritto universale o particolare, oppure dallo statuto.

Per gli enti ecclesiastici, alcuni rappresentanti legali sono determinati dalla legge. Così, per la diocesi è il vescovo o l'amministratore dio-

conto, ma piuttosto di una informazione circa lo stato e la destinazione di siffatti beni, allo scopo di rassicurare i donatori e di stimolare la generosità dei fedeli» (*ibid.*, p. 154).

¹⁴ A titolo esemplificativo, si riporta l'art. 1388 del codice civile: «Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato».

cesano (cann. 393, 421 § 1, 427); per la parrocchia è il parroco o, in caso di sede vacante, l'amministratore parrocchiale, salva diversa disposizione del vescovo (cann. 532, 540)¹⁵; per il seminario il rettore, salva disposizione diversa dell'autorità competente (can. 328 § 2).

In altre fattispecie (pensiamo alle fondazioni di religione e di culto), è necessario analizzare lo statuto, che quindi riveste fondamentale importanza anche su questo aspetto. Infatti, è lo statuto che segna il regime giuridico delle forme di intervento e partecipazione nella gestione dell'ente. A titolo esemplificativo, la diocesi (il vescovo, suo legale rappresentante) si può riservare il potere di nominare i responsabili della gestione o del collegio dei revisori o del legale rappresentante dell'ente, oppure escludere ogni suo intervento, fatta salva la vigilanza prevista nel Codice di diritto canonico e rilevante agli effetti civili se si sceglie – quando e dove possibile – la forma dell'ente ecclesiastico.

Si tenga presente che, con specifico riferimento agli enti ecclesiastici, è fondamentale curare che nel registro delle persone giuridiche siano iscritte, oltre alle disposizioni generali relative ai poteri, le mutazioni sostanziali e statutarie dell'ente, tra cui si pone la sostituzione degli amministratori e l'indicazione di quelli cui è attribuita la rappresentanza. Come illustra l'*Istruzione in materia amministrativa*, al n. 18, «[...] le variazioni non iscritte nel registro [delle persone giuridiche] non sono opponibili ai terzi, che non ne fossero a conoscenza»¹⁶. Si tratta di un aspetto che non riguarda solo gli enti ecclesiastici; l'articolo 19 del codice civile, al proposito, stabilisce che «le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal registro [...] delle persone giuridiche] non possono essere opposte a terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza». Similari disposizioni, in materia societaria, condizionano alla iscrizione nel registro delle imprese l'opponibilità a terzi delle questioni riferibili alla titolarità e ai limiti della rappresentanza.

Per gli enti in cui è previsto lo statuto, questo deve indicare di chi sia la legale rappresentanza, in modo che non siano presenti equivoci. Se

¹⁵ Si ricorda tuttavia che, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense, del 18 febbraio 1984, si richiede la cittadinanza italiana per tali uffici, salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie.

¹⁶ «Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche»: art. 18 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente *Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*.

non determinato diversamente, per le associazioni e fondazioni, la rappresentanza legale spetta a tutti e singoli gli amministratori; anche per le società semplici, se non determinato diversamente, la rappresentanza, ossia l'agire in nome della società, si presume per tutti i soci amministratori¹⁷. Nel caso di società commerciali, l'indicazione del legale rappresentante costituisce elemento essenziale dell'atto costitutivo e la eventuale carenza determina la invalidità dell'atto medesimo. Nel caso di società, il nome del legale rappresentante va depositato nel registro delle imprese.

È da osservare che, qualora una persona agisca senza avere la legale rappresentanza a nome dell'ente, e questo sia conoscibile (nel registro delle persone giuridiche o per contratto), l'atto, salva la ratifica da parte del soggetto munito dei relativi poteri, può essere invalido o inefficace e il terzo non può richiedere il risarcimento del danno, non essendo tutelabile un affidamento fondato su una erronea rappresentazione, agevolmente verificabile mediante semplice interrogazione al registro delle persone giuridiche o delle imprese.

Da quanto appena esposto, emergono alcune conseguenze importanti per l'amministrazione. In primo luogo, bisogna prestare attenzione non solo che il legale rappresentante sia bene identificato e che eventuali procure siano poste in essere in modo corretto¹⁸. Inoltre, è opportuno che il vescovo o il competente ufficio della curia diocesana siano debitamente informati di eventuali cambiamenti del medesimo. Talvolta succede che non si sia a conoscenza se un ente (o presunto tale) abbia il riconoscimento giuridico come ente ecclesiastico e/o chi ne sia il legale rappresentante. In casi particolari, come un parroco che viene rimosso oppure che non ha più la legale rappresentanza, la mancata tempestiva comunicazione del cambio di legale rappresentante può creare notevoli problemi. Infine, sebbene la legge civile non richieda l'assenso dell'autorità ecclesiastica per l'iscrizione nel registro dei fatti giuridici riferiti a un ente ecclesiastico,

¹⁷ «La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'art. 1396 [che fa riferimento alla procura]: art. 2266 del codice civile.

¹⁸ A titolo esemplificativo, per la diocesi, IMA 21 afferma: «Per quanto concerne l'amministrazione dell'ente diocesi [...], il Vescovo, in quanto amministratore unico, può conferire mandato con procura per la rappresentanza negoziale all'economista o ad altri soltanto mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, secondo le norme civili».

«è tuttavia opportuno che ogni curia diocesana abbia esatta cognizione di tutti gli enti ecclesiastici soggetti alla giurisdizione del vescovo e che, a tal fine, richieda ad ogni ente ecclesiastico di inviarle per conoscenza la copia della domanda di iscrizione e di ogni ulteriore variazione presentata alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo» (IMA 16).

La forte sottolineatura dell'autonomia di ogni singolo ente non significa, tuttavia, mancanza di collaborazione o assenza di rapporti. Questi, infatti, sono necessari e richiesti dalla stessa normativa canonica. Basti far riferimento ai controlli canonici richiesti per la validità negli atti di straordinaria amministrazione e previsti sia dalla normativa universale che dal decreto del vescovo di cui al can. 1281 § 2, oltre che dagli statuti delle singole persone giuridiche. In questa sede è sufficiente richiamare come l'intervento dell'autorità superiore non si configura come un completamento della volontà dell'ente che necessita dell'autorizzazione, quanto piuttosto come un ulteriore aiuto per una corretta amministrazione e gestione dell'ente, senza togliere alcuna responsabilità all'amministratore che pone l'atto, ma aiutandolo sia a non porre a rischio il patrimonio dell'ente, sia a usare i beni secondo le finalità proprie dei beni ecclesiastici, come ricordato nel can. 1254 § 2: il culto divino, il sostentamento del clero, l'apostolato, il servizio dei poveri.

Inoltre, la natura comunionale della Chiesa comporta una sua concretizzazione anche a livello visibile, comprensiva dell'aspetto economico e gestionale. Se è vero che la parrocchia «dovrà concepirsi come un tessuto di relazioni stabili» sia con altre parrocchie che con la diocesi (e quindi con la Chiesa universale), senza dimenticarsi del territorio in cui è concretamente situata¹⁹, ci si può chiedere come questo possa essere vissuto non solo a livello di "pastorale integrata", ma anche di condivisione di risorse e di competenze, di attenzione specifica a situazioni di necessità economica e di ricerca di condivisione delle risposte a specifiche situazioni concrete. Potrebbero essere utili, a titolo esemplificativo, iniziative a livello diocesano o zonale che forniscano un aiuto qualificato ed efficiente per le parrocchie e le altre realtà diocesane a fronte di specifici adempimenti previsti dalla legge civile e della gestione delle risorse²⁰.

¹⁹ CEI, Nota pastorale *Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia*, 30 maggio 2004, n. 11.

²⁰ Cf P. PAVANELLO, *La parrocchia: prospettive canonistiche innovative*, in QDE 18 (2005) 312.

In tal caso, unendo insieme autonomia e collaborazione, è importante garantire l'autonomia dei singoli enti (senza far confluire il tutto in un'unica massa indistinta di beni) e la collaborazione, per cui i singoli amministratori concordano di porre insieme alcune iniziative specifiche.

Il criterio della corretta attribuzione dei beni

Una volta specificata la legale rappresentanza e colui o coloro cui spetta l'amministrazione dei beni, è importante porre la distinzione tra i beni dell'ente che si rappresenta/amministra e i beni personali. Per tale scopo sono importanti due avvertenze, a prima vista superflue o scontate, nel contesto di una accorta amministrazione dei beni, ma che non sempre sono acquisite pacificamente. Anzitutto, i beni devono essere correttamente intestati, nel rispetto della legislazione civile, evitando soluzioni provvisorie o non chiare. Particolare attenzione va data all'intestazione di depositi quali conti correnti, depositi bancari, titoli di stato, ecc., con una precisa distinzione tra quanto riguarda la persona fisica dell'amministratore/legale rappresentante e quanto invece la persona giuridica di cui si è legali rappresentanti. Con particolare riferimento alla parrocchia, questo comporta che

«qualsiasi somma di denaro di pertinenza della parrocchia depositata sotto qualunque forma in un istituto bancario o postale o investita (ad esempio, in titoli di Stato), deve essere intestata in maniera esclusiva alla parrocchia, secondo la corretta denominazione, con la firma di traenza attribuita al solo legale rappresentante» (IMA 110).

In secondo luogo, è necessario riscoprire l'importanza dell'inventario, per non disperdere i beni della Chiesa, come previsto peraltro nel can. 1283: gli amministratori, prima di iniziare il loro incarico, devono garantire con giuramento, avanti all'ordinario o a un suo delegato, di amministrare in modo onesto e fedele i beni, redigendo anche un inventario di tutti i beni appartenenti alla persona giuridica di cui si è amministratori, compresi i beni immobili e mobili, le cose preziose, i beni culturali e altri diritti reali presenti. Tale inventario va regolarmente sottoscritto dagli amministratori, descrivendo e stimando ogni singolo bene e, redatto in duplice copia, sarà conservato sia nell'archivio dell'amministrazione dell'ente, sia nell'archivio della curia. Eventuali modifiche subite dal patrimonio devono essere annotate in entrambe le copie, in modo che risulti documentata qualunque modificazione che il patrimonio dell'ente

venisse a subire²¹. In tal modo viene evidenziata la natura prudentiale dell'inventario: facilitare la conservazione del patrimonio della persona giuridica, facendo una "fotografia" della situazione dell'ente in uno specifico momento.

Per essere veramente utile, l'inventario deve essere ben fatto e mettere in grado di identificare con precisione il bene. Pertanto,

«è necessario che l'inventario sia particolarmente accurato e sia corredato anche di fotografie, quando si tratta di beni di valore artistico o storico, allo scopo di favorirne il recupero in caso di furto o di smarrimento. Detti beni sono soggetti a particolare tutela da parte della normativa canonica e civile: in caso di restauro, prestito, alienazione, occorre ottenere preventivamente le autorizzazioni prescritte» (IMA 113).

Particolare cura va riservata all'inventario dei beni culturali ecclesiastici. L'inventariazione, con peculiare riferimento a tale tipologia di beni, può essere descritta come «un'attività conoscitiva di base», in vista della catalogazione, ossia del «momento più approfondito di conoscenza dell'oggetto considerato nel suo contesto, nel suo significato e nel suo valore»²². Riguarda una pluralità di beni, distinguendosi «in "beni immobili" (quali gli edifici di culto e annessi, i monasteri e i conventi, gli episcopi e le case parrocchiali, i complessi educativi e caritativi, e altro) e in "beni mobili" (quali le pitture, le sculture, gli arredi, le suppellettili, le vesti, gli strumenti musicali, e altro)»²³. Lo scopo specifico di tale inventario è quello di garantire una corretta opera di tutela giuridica, di preservazione da illeciti sul fronte di furti, alienazioni ed espropriazioni, di conservazione materiale, oltre che di valorizzazione ecclesiale. Con specifico riferimento alla situazione italiana, è utile fare riferimento all'*Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche*, tra il Presidente della CEI e il Ministro per i beni culturali e ambientali, del 31 gennaio 2005²⁴, che integra e sostituisce l'*Intesa* sottoscritta fra le medesime parti il 13 settembre 1996. In

²¹ L'attuale canone 1283 riprende quasi integralmente il can. 1522 del CIC 1917. Anche il CCEO, ai cann. 1025 e 1026, riprende i requisiti sopra ricordati, pur con due differenze: il giuramento è sostituito con una promessa e i mutamenti da trascrivere nelle copie dell'inventario sono solo quelli che riguardano il patrimonio stabile.

²² PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, *Lettera circolare sulla necessità e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa*, 8 dicembre 1999 (EV 18, nn. 2078-2479), n. 2.1.

²³ *Ibid.*, n. 2.2.

²⁴ Il testo è reperibile in «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 39 (2005) 168-182.

particolare, il testo dell'Intesa evidenzia la rilevanza di alcune attività per la tutela dei beni culturali: l'inventariazione e la catalogazione dei beni mobili e immobili, gli interventi che ne garantiscano la sicurezza e la conservazione, quelli inerenti la loro conservazione con particolare riguardo agli edifici aperti al culto, il prestito di opere d'arte per mostre ed esposizioni, l'adeguamento liturgico delle chiese²⁵. A tale inventariazione sono invitati anche gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica²⁶, con lo scopo specifico di garantire la necessaria integrità del patrimonio ecclesiastico²⁷.

Il criterio della partecipazione

Il can. 1280 ricorda la necessità di un consiglio per gli affari economici, o almeno di due consiglieri che coadiuvino l'amministratore nell'adempimento del suo compito. Senza entrare nel dettaglio sul tema della corresponsabilità e partecipazione ecclesiale²⁸, si osserva come i do-

²⁵ Cf in particolare, l'art. 2, n. 3: «L'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili e immobili di cui al comma 1 costituiscono il fondamento conoscitivo di ogni successivo intervento. A tal fine, la CEI collabora all'attività di catalogazione di tali beni curata dal Ministero; a sua volta il Ministero assicura, ove possibile, il sostegno all'attività di inventariazione promossa dalla CEI e le parti garantiscono il reciproco accesso alle relative banche dati. Per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dal presente comma, il Ministero e la CEI possono stipulare appositi accordi». Sul tema si veda inoltre L. GAVAZZI, *Inventariazione e catalogazione*, in *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, a cura di M. Madonna, Venezia 2007, pp. 71-74; S.V. ROCCA, *Inventariazione e catalogazione*, in *Patrimonio culturale...*, cit., pp. 75-78.

²⁶ Cf PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, *Lettera circolare Inventariazione dei beni culturali degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica: alcuni orientamenti pratici*, prot. n. 14/06/4, 16 dicembre 2006.

²⁷ «Il rischio che tale situazione comporta è facilmente intuibile, se si considera, tra l'altro, che da qualche tempo, la chiusura sempre più frequente di Case religiose pone vivo il problema della destinazione non solo delle opere d'arte e delle suppellettili liturgiche, ma di intere biblioteche e persino di archivi che, in non pochi casi, si risolve in una loro irrimediabile dispersione sul mercato antiquario, a grave nocimento del patrimonio ecclesiastico e in contrasto con le disposizioni sia canoniche sia civili» (*ibid.*).

²⁸ Ci si limita a rinviare al volume *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa. I Consigli diocesani e parrocchiali*, a cura di M. Rivella, Milano 2000. Per il consiglio per gli affari economici, cf M. RIVELLA, *Consigliare nella Chiesa in ambito economico*, in QDE 25 (2012) 390-399; G. TREVISAN, *L'aiuto al parroco da parte del consiglio per gli affari economici*, *ibid.*, pp. 437-447; M. VISIOLI, *Lo status giuridico del consigliere per gli affari economici*, *ibid.*, pp. 400-436. Cf, inoltre, tre articoli che riprendono un seminario per professori della Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce: J. MINÁMBRES, *La "stewardship" (corresponsabilità) nella gestione dei beni temporali della Chiesa*, in «Ius Ecclesiae» 24 (2012) 277-292; M. RIVELLA, *Buon governo e corresponsabilità*, *ibid.*, pp. 293-302; D. ZALBIDEA, *Corresponsabilidad (stewardship) y derecho canónico*, *ibid.*, pp. 303-322.

cumenti ecclesiali evidenziano il ruolo degli organismi di partecipazione e corresponsabilità.

«Forme specifiche di corresponsabilità nella parrocchia sono, infine, quelle che si configurano negli *organismi di partecipazione*, specialmente i consigli pastorali parrocchiali. [...] Altrettanto importante è il regolare funzionamento del consiglio per gli affari economici. Il coinvolgimento dei fedeli negli aspetti economici della vita della parrocchia è un segno concreto di appartenenza ecclesiale: si esprime nel contribuire con generosità ai suoi bisogni, nel collaborare per una corretta e trasparente amministrazione, nel venire incontro alle necessità di tutta la Chiesa mediante le forme attuali del "sovvenire" (otto per mille e offerte per il sostentamento)»²⁹.

Per gli amministratori, questo richiede la capacità di lasciarsi aiutare da persone competenti. Non si intende con questo delegare completamente a terzi, disinteressandosi dell'amministrazione e delle proprie responsabilità, quanto piuttosto saper valorizzare le possibilità di collaborazione già presenti. È vero che l'espletamento di adempimenti amministrativi e burocratici, legati soprattutto alla normativa civile in ambito patrimoniale, per esempio nell'allestimento e la manutenzione delle strutture materiali della parrocchia richiede un notevole investimento di tempo e di energia. Tuttavia si deve osservare, con specifico riferimento alla parrocchia, come, pur non essendo «possibile, nella normativa attuale, affidare a un soggetto diverso dal parroco la legale rappresentanza della parrocchia e quindi la responsabilità ultima dell'amministrazione dei beni temporali e delle strutture materiali». Questo non comporta che il parroco debba agire da solo: «la materia stessa invita a cercare la cooperazione dei laici, che possono tra l'altro mettere a disposizione competenze specifiche». Il primo passo da compiere consiste nella «valorizzazione del ruolo del consiglio parrocchiale degli affari economici anche in termini esecutivi e non solamente consultivi. Per singoli settori o per opere determinate si possono prevedere deleghe o procure a collaboratori laici (singoli o in gruppo)»³⁰.

Il ruolo specifico del consiglio per gli affari economici, specie quello parrocchiale, obbligatorio in ogni parrocchia (cf can. 537), è propria-

²⁹ CEI, Nota pastorale *Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia*, 30 maggio 2004, n. 12.

³⁰ P. PAVANELLO, *La parrocchia...*, cit., p. 312. L'autore ipotizza «una specifica forma di ministero laicale dedicato a questa forma di collaborazione e di aiuto al parroco» (*l.cit.*)

mente quello di coadiuvare nell'amministrazione dei beni della parrocchia. Il suo parere consultivo non è di secondo piano. Infatti, «la funzione consultiva del CPAE non ne diminuisce l'importanza, essendo chiamati i consiglieri non solamente a esprimere un parere tecnico, ma anche a condividere la responsabilità dell'intera vita della parrocchia mediante una corretta e proficua gestione dei suoi beni» (IMA 105).

Il «nodo cruciale» degli organismi di partecipazione, nell'attuale contesto,

«sta nella capacità di fornire un contributo efficace alla cura del patrimonio ecclesiastico, facendo adeguatamente fronte alla complessità degli adempimenti legali e fiscali a cui sono tenuti gli enti ecclesiastici, con l'aggravante di una stagione economica segnata dalla stagnazione, se non addirittura dalla recessione. È del tutto evidente che, soprattutto in presenza di un patrimonio immobiliare consistente o di attività commerciali, è necessario passare da un concetto di mera *amministrazione*, che si risolve nella redazione di un inventario patrimoniale e di un bilancio di cassa, a quello di *gestione*, per leggere dinamicamente il quadro delle risorse disponibili in vista di una programmazione a medio e lungo termine delle iniziative pastorali, sostenute da risorse economiche adeguate. Ci si deve anche chiedere se tenere direttamente in capo all'ente ecclesiastico la gestione di attività diverse da quelle di religione e di culto costituisca sempre la scelta più efficace, o non convenga piuttosto provvedervi mediante persone giuridiche distinte, dotate di organi direttivi e strutture gestionali più articolate. In ogni caso, il coinvolgimento di laici qualificati, secondo modalità rispettose della struttura gerarchica della Chiesa ma incisive nella definizione dei processi decisionali, rappresenta un passaggio ineludibile tanto per dare attuazione all'ecclesiologia conciliare, quanto per rispondere adeguatamente alle esigenze della stagione presente»³¹.

Il criterio della legalità

Il sapersi avvalere di adeguate collaborazioni è richiesto anche dalla complessità della situazione attuale, non essendo pensabile che una o poche persone riescano a conoscere in modo tempestivo tutti gli aspetti implicati³². Solo in questo modo si è facilitati ad adempiere quanto pre-

³¹ M. RIVELLA, *Consigliare nella Chiesa in ambito economico*, cit., pp. 398-399.

³² Infatti, «la complessità dei problemi richiede sempre più il dialogo e la convergenza di competenze e professionalità diverse»: M. CROCIATA, *Chiesa e amministrazione dei beni temporali*, Relazione al 10° Convegno nazionale degli economisti e direttori degli uffici amministrativi

visto dal can. 1286: osservare accuratamente nei contratti di lavoro la normativa civile relativa al lavoro e alla vita sociale, secondo i principi dati dalla Chiesa, oltre alla necessità di retribuire con giustizia e onestà i lavoratori dipendenti. Questo comporta il saper conoscere la legislazione vigente e il saperla adeguatamente applicare alla propria realtà, tenendo in debito conto la specificità dell'ente di cui si è amministratori.

Collegata a tale aspetto, si pone la capacità di saper educare alla legalità. Gli orientamenti pastorali della Conferenza episcopale italiana per il decennio 2010-2020, *Educare alla vita buona del Vangelo*, al n. 50 ricordano che

«la comunità cristiana offre il suo contributo e sollecita quello di tutti perché la *società* diventi sempre più terreno favorevole all'educazione. Favorendo condizioni e stili di vita sani e rispettosi dei valori, è possibile promuovere lo sviluppo integrale della persona, educare all'accoglienza dell'altro e al discernimento della verità, alla solidarietà e al senso della festa, alla sobrietà e alla custodia del creato, alla mondialità e alla pace, alla legalità, alla responsabilità etica nell'economia e all'uso saggio delle tecnologie».

Il rispetto della legalità implica l'impegno, da parte di chiunque amministra beni propri e/o altrui, a conoscere e rispettare le leggi, anche quelle di natura fiscale, sapendo che una corretta (ed equa) applicazione delle medesime ritorna a vantaggio di tutta la comunità civile. In modo incisivo è stato scritto che è

«fondamentale favorire una presentazione della fiscalità non solo come compito della coscienza individuale nell'adempimento di un dovere civico, ma anche come strumento di destinazione solidale delle risorse. È difficile trovare qualcuno che paghi le tasse con piacere e che magari aneli a pagarne ancora di più. Non mancano, però, quelli che sarebbero disposti a pagarle più volentieri a fronte di un fattivo impegno, rigorosamente verificato, per la migliore utilizzazione possibile dei proventi, accompagnata dalla promozione di quei meccanismi di democrazia fiscale che consentono al contribuente stesso di orientare almeno in parte e nel rispetto delle

delle diocesi italiane, 25 febbraio 2013, in http://www.chiesacattolica.it/economato/siti_di_uffici_e_servizi/economato_e_amministrazione/00038757_10__Convegno_nazionale_degli_economi_e_direttori_degli_uffici_amministrativi_delle_diocesi_italiane.html (19 agosto 2013).

esigenze imprescindibili della collettività una quota delle imposte per finalità socialmente rilevanti da lui personalmente individuate e scelte»³³.

Il criterio della trasparenza

Coltivare la legalità significa certamente chiedere attenzione alle spese che vengono effettuate, ma anche, da parte di ciascuno, favorire la trasparenza e la correttezza nella gestione. A tal proposito, una nota dell'episcopato italiano *Sostenere la Chiesa per servire tutti*, pubblicata il 4 ottobre 2008 a vent'anni dall'entrata a regime del nuovo sistema di finanziamento della Chiesa e di sostentamento del clero, afferma:

«Amministrare i beni della Chiesa esige chiarezza e trasparenza. Ai fedeli che contribuiscono con le loro offerte, agli italiani che firmano per l'otto per mille, alle autorità dello Stato e all'opinione pubblica abbiamo reso conto in questi anni di come la Chiesa ha utilizzato le risorse economiche che le sono state affidate. Siamo fermamente intenzionati a continuare su questa linea, cercando, se possibile, di essere ancora più precisi e dettagliati. Nelle nostre comunità si è sviluppata infatti una mentalità gestionale più attenta e una maggiore sensibilità all'informazione contabile. Su questo fronte, tuttavia, dobbiamo ancora crescere: ogni comunità parrocchiale ha diritto di conoscere il suo bilancio contabile, per rendersi conto di come sono state destinate le risorse disponibili e di quali siano le necessità concrete della parrocchia, perché sia all'altezza della sua missione» (n. 10).

Ci si collega così al documento del 1988 *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, in cui si sottolinea che, a fronte del dovere dei fedeli laici di mettere a disposizione le loro competenze e il loro senso ecclesiale³⁴, corrisponde il diritto di conoscere la situazione economica della propria

³³ M. RIVELLA, *Educare alla fiscalità responsabile*, Relazione al IX Convegno nazionale Economi diocesani, Chianciano Terme, 12 marzo 2012, reperibile all'indirizzo internet http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=27457.

³⁴ «Ferma restando la particolare responsabilità del vescovo e del parroco, tutti i fedeli, ma soprattutto i laici, sono chiamati a mettere a disposizione la loro competenza e il loro senso ecclesiale collaborando disinteressatamente ai diversi livelli dell'amministrazione ecclesiastica, particolarmente negli organismi previsti dalla rinnovata legislazione canonica (consiglio diocesano per gli affari economici, consigli parrocchiali per gli affari economici, consigli di amministrazione dei diversi enti ecclesiastici, uffici amministrativi delle curie, ecc.) e aiutando le molteplici iniziative di bene a svilupparsi in modo ordinato, coniugando la carità ardimentosa con la competenza e la prudenza» (n. 16).

comunità³⁵. In questo senso, la trasparenza nella gestione e la capacità di saper dare un corretto rendiconto dei bilanci, costituisce

«il punto di arrivo di un procedimento complessivo, che preveda il coinvolgimento attivo dei fedeli anzitutto nella fase della decisione sull'uso delle risorse e della verifica della correttezza delle procedure gestionali adottate»³⁶.

Inoltre,

«quando si parla di trasparenza, non si intende tanto sottolineare l'onestà e la correttezza, che all'interno della Chiesa si devono dare per scontate, ma pure una gestione lineare e da tutti verificabile dei beni, ricordando che la dimensione economica è tra le più delicate e incidenti sul vivere e sul sentire degli uomini»³⁷.

Una delle modalità concrete con cui attuare tale trasparenza è data dal predisporre il rendiconto annuale all'ordinario del luogo (cf cann. 1284 § 2, 8°; 1287 § 1), che lo farà esaminare dal consiglio per gli affari economici. Quest'obbligo viene precisato da altre disposizioni codiciali: per le associazioni pubbliche di fedeli (cf cann. 312 e 319), per gli istituti di vita consacrata (cf can. 636), per i monasteri *sui iuris* (cf can. 637) e per gli amministratori parrocchiali (cf can. 540)³⁸.

Infatti,

«gli stessi rendiconti costituiscono forme di rilevazione indispensabili: - per consentire all'autorità ecclesiastica competente e, nelle forme previste dal diritto particolare, ai fedeli di verificare, con il risultato finanziario, l'impiego dei beni e delle contribuzioni della carità ecclesiale; - per correggere tempestivamente situazioni complesse o rischiose; - per realizzare

³⁵ «A tutte le comunità, poi, deve essere dato conto, secondo le norme stabilite, della gestione dei beni, dei redditi, delle offerte, per rispetto alle persone e alle loro intenzioni, per garanzia di correttezza, di trasparenza e di puntualità e per educare un autentico spirito di famiglia nelle stesse comunità cristiane. Competenza degli operatori, trasparenza delle gestioni, ecclesialità di stile e di metodo, coinvolgimento costante di tutta la comunità: sono questi i criteri, e nello stesso tempo le garanzie, di un'amministrazione davvero ecclesiale» (n. 16).

³⁶ M. RIVELLA, *Buon governo e corresponsabilità*, cit., p. 301.

³⁷ A. BAGNASCO, *Corresponsabilità e trasparenza nella Chiesa di oggi*, in http://www.spse.chiesacattolica.it/spse/allegati/960/Aspetti%20Pastorali_allegato.pdf (19 agosto 2013).

³⁸ Questo dovere non viene imposto agli amministratori di persone giuridiche private, giacché queste sono rette dai loro statuti e, inoltre, il diritto di vigilanza (cf can. 325) non implica necessariamente un rendiconto: cf J.P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., pp. 153-154.

una gestione più saggia, equilibrata e condivisa; - per inserire l'economia delle parrocchie e degli altri enti, ove occorra, nel quadro più vasto dell'economia diocesana e delle Chiese sorelle, per affrontare insieme problemi di giustizia e di carità e per programmare razionalmente e prudentemente validi piani pastorali» (IMA 59).

È opportuno riprendere l'inciso dell'*Istruzione in materia amministrativa* sul far conoscere alla comunità, nelle forme previste dal diritto particolare, il rendiconto annuale. A mero titolo esemplificativo, si richiama quanto previsto dal 25° Sinodo diocesano di Vicenza³⁹, che prevede come

«I bilanci economici di tutte le attività parrocchiali, sottoscritti dal Consiglio per gli affari economici e approvati dal Consiglio pastorale parrocchiale, vengano annualmente resi noti alla comunità nei modi opportuni e presentati alla Curia diocesana. Similmente si comportino enti e uffici diocesani» (Norma 26).

Inoltre, l'assemblea parrocchiale, da convocarsi annualmente, è chiamata ad esprimere un parere sull'ordine del giorno predisposto dal Consiglio pastorale parrocchiale, comprendente anche un resoconto amministrativo (n. 70).

Sempre come esemplificazione, il 47° Sinodo della diocesi di Milano⁴⁰ prevede, al n. 337, che

«§ 1. Ogni ente faccia conoscere alla comunità dei fedeli il rendiconto annuale, secondo le disposizioni date dai competenti uffici di curia. [...] § 3. Gli enti centrali diocesani presentino inoltre ai consigli presbiterale e pastorale diocesano i loro rendiconti annuali e una relazione circa l'uso dei beni amministrati, i criteri di utilizzo del fondo comune diocesano e le iniziative di solidarietà».

Una seconda modalità di esercizio della trasparenza è data dall'obbligo, secondo le norme del diritto particolare, del rendiconto ai fedeli delle offerte da loro ricevute (cf can. 1287 § 2). A norma del can. 1535 § 2 del Codice del 1917 quest'obbligo operava soltanto in caso di espressa volontà del fondatore. Nella legislazione vigente, invece, si tratta di un vero dovere dell'amministratore verso tutti i beni donati dai fedeli alla Chiesa

³⁹ DIOCESI DI VICENZA – 25° SINODO DIOCESANO 1984/1987, *Sulla strada del Regno di Dio la Chiesa incontra l'uomo e il mondo. Documento conclusivo*, Vicenza 1987.

⁴⁰ DIOCESI DI MILANO, *Sinodo 47°*, Milano 1995.

(senza estensione di quest'obbligo all'insieme dei beni ecclesiastici). In attuazione del principio di sussidiarietà, la concreta determinazione di questo dovere viene rimessa al diritto particolare. A titolo esemplificativo, il citato Sinodo della diocesi di Milano, al n. 337 § 2, stabilisce che «ogni ente informi i fedeli circa l'ammontare e l'utilizzo delle offerte ricevute per particolari destinazioni». Si osserva che

«sembra che non si tratti necessariamente di un formale rendiconto, ma piuttosto di una informazione circa lo stato e la destinazione di siffatti beni, allo scopo di rassicurare i donatori e di stimolare la generosità dei fedeli»⁴¹.

Il criterio della corretta "gestione" dei flussi economici

L'attuale contesto economico è segnato dalla progressiva perdita d'importanza del patrimonio immobile rispetto ad altri patrimoni o forme di finanziamento. Acquista sempre più importanza, di conseguenza, l'attività produttiva e soprattutto finanziaria⁴². Ne consegue che, nella valutazione economica di un ente, vada considerato non solo (o non tanto) il suo patrimonio immobile preso a sé stante, ma anche il suo reale valore commerciale, dando il giusto rilievo alla situazione finanziaria. Una valutazione globale deve tener conto anche di una dimensione dinamica, ossia delle possibili previsioni di spese, investimenti, dismissioni. In tal modo,

«viene dato [...] rilievo anche ai beni valutati investiti, che vengono così a far parte del patrimonio, ed eventuali debiti o previsioni di debiti, che diminuiscono il valore patrimoniale generale. Inoltre viene misurato lo stato di "salute economica" generale dell'ente, si valuta cioè se i beni che si hanno in possesso vengono utilizzati (investiti) adeguatamente e se alle spese che sono in previsione vengono anche previste adeguate entrate, onde non porre l'ente in stato di passività economica»⁴³.

⁴¹ J.P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 154

⁴² A tal riguardo, si rinvia a P. GHERRI, *Economia ecclesiale: la sfida finanziaria non solo per le "giovani Chiese"*. A proposito di un libro innovativo, in *Ius Ecclesiae* 25 (2013) 189-210. In particolare, l'autore evidenzia come i beni posseduti non sono più di sostegno ed alimento per la carità e la solidarietà, ma sono motivo di costi notevoli, essendo in presenza di una «*elefantiasi* e sovrastrutturazione patrimoniale» (p. 192). Pone poi in evidenza la necessità di una lettura complessiva della situazione non solo patrimoniale, ma anche economica e finanziaria dell'ente.

⁴³ F. GRAZIAN, *La nozione di amministrazione...*, cit., pp. 296-297.

Nell'attuale contesto economico e finanziario, sono stati proposti tre criteri operativi: la proporzionalità strumentale tra la comunità cristiana, le sue necessità e le risorse disponibili⁴⁴; la preservazione della mera proprietà nelle situazioni in cui alcuni immobili non corrispondono alla "proporzionalità strumentale" appena ricordata, alienando i soli diritti reali di uso del bene, non la proprietà del medesimo⁴⁵; la patrimonializzazione finanziaria strutturale, ossia l'accantonamento in forma stabile di somme di denaro in vista di lavori di ristrutturazione o di altro tipo, spesso prevedibili con un congruo anticipo di tempo⁴⁶.

Seppure in modo meno evidente, un'attenzione alla situazione economica e finanziaria è presente nel can. 1284 § 2, 6°: gli amministratori devono «impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le finalità della per-

⁴⁴ «In primo luogo il criterio della "proporzionalità strumentale" che consiste nella ricorrente auto-d domanda circa la reale ed effettiva "strumentalità" dei "beni" di cui le diverse Comunità ecclesiali come tali fruiscono: una "strumentalità" che dovrà tradursi sempre maggiormente in reale e realistica "proporzione" tra [a] la Comunità come tale (ogni e ciascuna), [b] le risorse effettivamente disponibili in modo stabile e [c] le reali necessità funzionali alla vita cristiana della Comunità stessa. Dotarsi di ciò che non serve ... senza neppure avere di che pagarlo non può essere un buon modo di "preparare" il futuro; non di meno "svenarsi" per "tenere aperto" a qualunque costo» (P. GHERRI, *Economia ecclesiale...*, cit., p. 208).

⁴⁵ «In secondo luogo il criterio della "preservazione della mera proprietà" che consiste nel dismettere temporaneamente l'utilizzo – ed i relativi mantenimento e tassazione! – degli immobili non più direttamente necessari alle singole Comunità cristiane in base alla "proporzionalità strumentale". Si tratterebbe, cioè, non tanto (né semplicisticamente) di vendere "beni" immobili di nessuna fruizione probabile per molti decenni a venire, quanto di alienarne i soli *diritti reali* di sfruttamento. La vendita del diritto di Uso/abitazione, Usufrutto o Superficie, infatti, [a] oltre a realizzare per l'Ente ecclesiastico una – modesta ma immediata – entrata finanziaria e patrimoniale (spesso comunque eccedente rispetto alla valutabilità commerciale dell'immobile in sé, ma soprattutto vantaggiosa rispetto ai suoi costi di mantenimento / gestione), [b] sgrava la proprietà da tutte le responsabilità legali e spese di manutenzione straordinaria e tenuta in sicurezza, [c] toglie le imposte per l'utilizzo "commerciale" (locazione) dell'immobile, [d] accresce la consistenza del "bene" in ragione delle opere eseguite (dai terzi) per poterlo sfruttare, [e] permetterà alle future generazioni ecclesiali di rientrare in possesso dei "loro" "beni" qualora le – mutate – circostanze lo richiedessero / permettessero» (*l.cit.*).

⁴⁶ «In terzo luogo il criterio della "patrimonializzazione finanziaria strutturale" che consiste nell'accantonare (ed immobilizzare/investire) costantemente una determinata percentuale delle disponibilità finanziarie di "ogni" momento, ponendo così le basi concrete per una reale "autosufficienza" dell'Ente ecclesiastico in vista delle necessità future. L'accantonare regolarmente somme di denaro (=Fondi) e spendere soltanto attraverso sistemi di Ammortamento (pluriennale) permetterebbe inoltre d'instaurare un proficuo legame strutturale tra le diverse componenti del Bilancio (stato patrimoniale e conto economico) che, se pure non cambia le carte in tavola, tuttavia permette di "ragionare" in modo davvero globale in vista e ragione della stabilità dell'Ente ecclesiastico» (*l.cit.*).

sona giuridica»⁴⁷. Pur prendendo atto che la norma è «infelicemente formulata»⁴⁸, e che difficilmente trova applicazione⁴⁹, essa sembra venire incontro a un'istanza di aiuto e di collaborazione fraterna nell'uso delle risorse economiche a partire dai fini della Chiesa e, in particolare, dalle finalità e necessità della persona giuridica stessa. È vero che non tutti gli investimenti sono di uguale natura e che

«circa la collocazione del denaro [...] la dottrina ha utilmente distinto tra *collocatio pecuniae stabili ratione* e *collocatio pecuniae precariae ratione*. La *collocatio pecuniae stabili ratione* consiste in una trasformazione del denaro in beni immobili o in beni mobili che possono essere conservati, quali, ad esempio, titoli bancari o di credito. Si attua, in tal modo, una conversione di capitale circolante in capitale fisso o patrimonio stabile, giuridicamente destinato a un determinato fine. La *collocatio pecuniae precariae ratione*, invece, esclude le forme succitate e comprende, per esempio, l'operare con depositi bancari non vincolati, a breve termine, aprire e utilizzare conti correnti, ottenere prestiti a semplice interesse, l'acquistare beni consumabili o di quotidiana utilità»⁵⁰.

Tuttavia, proprio per fornire adeguata attenzione alla dimensione finanziaria, sempre più importante, dell'economia e dell'amministrazione, sembra necessario prestare attenzione a tali forme di investimento, non solo tramite "sportelli" con cui consigliare e fornire indicazioni di carattere generale, ma anche inserendo alcune tipologie di investimento, specie quelle più rischiose o impegnative, tra gli atti di straordinaria amministrazione di cui al can. 1281 § 2, in modo che le persone giuridiche soggette al vescovo diocesano necessitino del consenso dell'ordinario per porre tali atti. È pienamente condivisibile, quindi, quanto affermato da Perlasca, commentando il canone in questione:

«Personalmente riteniamo del tutto conveniente che la norma del can. 1284 § 2, 6°, con le debite precisazioni, venga inclusa tra gli atti di straor-

⁴⁷ Per un commento a tale testo, si rinvia a A. PERLASCA, *Commento al canone 1284 § 2, 6°*, in QDE 11 (1998) 382-394.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 394.

⁴⁹ È stata rilevata «una disattenzione della norma da parte degli amministratori. Non crediamo di essere molto distanti dal vero nell'affermare che, di fatto, molto raramente questa norma ha trovato, trova e troverà applicazione» (*ibid.*, p. 393).

⁵⁰ *Ibid.*, p. 385.

dinaria amministrazione che l'Ordinario, a norma del can. 1281 § 2, deve stabilire con apposito decreto»⁵¹.

È noto che l'*Istruzione in materia amministrativa*, al n. 66, elenca alcuni atti da indicarsi nel decreto degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al vescovo diocesano. Nel testo del decreto vescovile si invitano ad inserire almeno tali atti, al fine di garantire un «criterio uniforme». Non sembra che l'indicazione di criteri ulteriori – non in sostituzione di altri, ma in aggiunta – faccia venire meno l'auspicata uniformità. A titolo esemplificativo, nel decreto del vescovo diocesano potrebbero essere inseriti, tra gli atti di straordinaria amministrazione, gli investimenti di risparmio in titoli di stato o in titoli assimilabili a questi, qualora siano superiori a una determinata cifra, oppure l'acquisto o vendita di azioni o quote societarie, o l'assunzione di obbligazioni bancarie, la sottoscrizione di cambiali, la concessione di prestiti, la costituzione di rendite, sempre al di sopra di una determinata cifra, determinata a partire dal contesto diocesano (sia ecclesiale che economico).

Il criterio della sobrietà

La semplicità di vita e la sobrietà costituiscono un criterio fondamentale a partire dal quale usare e gestire i beni, sia propri che ecclesiastici. Infatti, la semplicità di vita e la povertà riguardano anzitutto la modalità concreta con cui la Chiesa vive. A tal proposito, punto di partenza imprescindibile è il n. 8 della costituzione apostolica conciliare *Lumen gentium*:

«Come Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così pure la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli uomini i frutti della salvezza. Gesù Cristo “che era di condizione divina... spogliò se stesso, prendendo la condizione di schiavo” e per noi “da ricco che era si fece povero”: così anche la Chiesa, quantunque per compiere la sua missione abbia bisogno di mezzi umani, non è costituita per cercare la gloria terrena, bensì per diffondere, anche col suo esempio, l'umiltà e l'abnegazione. Come Cristo infatti è stato inviato dal Padre “ad annunciare la buona novella ai poveri, a guarire quei che hanno il cuore contrito”, “a cercare e salvare ciò che era perduto”, così pure la Chiesa circonda d'affettuosa cura quanti sono afflitti dalla umana

⁵¹ *Ibid.*, p. 386.

debolezza, anzi riconosce nei poveri e nei sofferenti l'immagine del suo fondatore, povero e sofferente, si fa premura di sollevarne la indigenza e in loro cerca di servire il Cristo».

Ne consegue che, come affermato al n. 2 del documento CEI *Sovvenire alle necessità della Chiesa*:

«il discorso sulle risorse economiche di cui la Chiesa abbisogna, pur necessario, non può contraddire, anzi deve profondamente intrecciarsi con l'imperativo evangelico e con la virtù cristiana della povertà, che valgono non soltanto per i singoli fedeli, ma anche per la realtà istituzionale e per le modalità d'azione della Chiesa medesima».

Una prima conseguenza di quanto affermato è l'attenzione a usare mezzi poveri, evangelici, anche nella pastorale e, in generale, nell'evangelizzazione. Questa va fatta con mezzi "poveri", nello stile di umiltà e di povertà che fu proprio di Cristo e degli apostoli, e l'apostolo non deve porre la sua fiducia nei mezzi umani di cui può disporre (ma che possono anche mancargli), bensì nella potenza di Dio. La ricerca continua di strumenti idonei per la missione, quando diventa esasperata, può essere una ricerca ambigua: sintomo di paura, del desiderio di essere forti; può facilmente diventare ricerca di potenza e potere, sempre nel nome di buone intenzioni.

La tematica della povertà e della semplicità di vita ha assunto sempre più rilevanza in quest'ultimo periodo, di fronte non solo al perdurare della crisi economica, ma anche all'istanza a fare proprio uno stile di vita libero da privilegi materiali e politici⁵², capace di puntare all'essenziale. Questo significa per l'amministratore saper «offrire anche la testimonianza di una totale "trasparenza" nell'amministrazione dei beni della comunità stessa, che egli non tratterà mai come fossero un patrimonio

⁵² Può essere sufficiente, a tal proposito, ricordare il discorso di Benedetto XVI del 25 settembre 2011, rivolto nella Konzerthaus di Freiburg in Germania ai «cattolici impegnati nella Chiesa e nella società», in cui si guardava a una Chiesa finalmente «liberata dai fardelli e dai privilegi materiali e politici». In tal modo «la Chiesa può dedicarsi meglio e in modo veramente cristiano al mondo intero, può essere veramente aperta al mondo. Può nuovamente vivere con più scioltezza la sua chiamata al ministero dell'adorazione di Dio e al servizio del prossimo». La missione della Chiesa non può essere tesa a «ottenere l'adesione degli uomini per un'istituzione con le proprie pretese di potere, bensì per farli rientrare in sé stessi e così condurli» a Cristo. Il testo è reperibile nella pagina web http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110925_catholics-freiburg_it.html (20 agosto 2013).

proprio, ma come cosa di cui deve rendere conto a Dio e ai fratelli, soprattutto ai poveri» (*Pastores dabo vobis*, n. 30). Si tratta quindi di amministrare rettamente tali beni, secondo i fini per cui alla Chiesa è lecito possedere e a partire dagli ordinamenti della Chiesa (cf PO 17). Lungi dal portare alla sciatteria, questo implica una oculata gestione delle risorse e la cura dei beni di cui si è amministratori. A titolo esemplificativo, si riporta quanto affermato da IMA 115 con specifico riferimento al parroco, invitando ad aver cura degli immobili della parrocchia:

«Il parroco ha l'obbligo di conservare gli immobili di proprietà della parrocchia con la diligenza del buon padre di famiglia. A tale riguardo è fondamentale programmare ed eseguire una corretta *manutenzione ordinaria* di tutti gli immobili (tinteggiatura, verniciatura, sostituzione delle parti usurate, controlli periodici, ecc.). La manutenzione ordinaria trascurata comporta, con il trascorrere del tempo, la necessità di intervenire in modo straordinario e spesso molto oneroso sugli immobili».

Conclusione

La presentazione di alcuni aspetti e criteri legati all'amministrazione conferma che amministrare i beni ecclesiastici è un compito arduo e complesso, che deve misurarsi con le istanze ecclesiali, culturali ed economiche attuali. Per tale motivo, mi sembra emerga ancor più la necessità di saper mettere in rete le risorse esistenti, in uno stile comunionale di collaborazione e di capacità di condividere le fatiche e le riflessioni. In questo modo, infatti, è possibile far fronte alle crescenti esigenze, nel rispetto delle attività proprie degli enti affidati e delle finalità per cui alla Chiesa è lecito possedere, senza cadere in una logica meramente mondana. Può essere possibile, inoltre, valorizzare la dimensione ecclesiale del servizio che si è chiamati a svolgere all'interno della Chiesa, portando la propria competenza e disponibilità a vantaggio di tutta la comunità cristiana.

ADOLFO ZAMBON